

Gentile contribuente,

la informiamo che con delibera C.C. n. 28 del 3/9/2014 avente ad oggetto : "IUC ANNO 2014: DETERMINAZIONE ALIQUATO E DETRAZIONI TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI" sono state approvate le aliquote e le detrazioni relative che di seguito si riportano:

ANNO 2014	ALIQUOTA TASI	DETRAZIONI
Abitazioni principali e pertinenze, comprese quelle elencate dell'articolo 13, comma 2, lettere a),b),c) e d) del D.L. 201/11 o in ogni caso equiparate all'abitazione principale dalla legge o dai Regolamenti Comunali	2,70 PER MILLE	<p>A) € 30,00 per ciascun figlio:</p> <ul style="list-style-type: none">- residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;- di età non superiore a 30 anni;- con reddito non superiore ad € 8.000,00 lordi. <p>La detrazione si applica, esclusivamente, ai soggetti passivi d'imposta con almeno tre figli in possesso dei requisiti sopra evidenziati.</p> <p>B) € 150,00 per rendite catastali uguali o inferiori ad € 320,00. Per rendita catastale si intende la somma della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.</p>
Abitazioni principali "di lusso" (categoria catastale A01-A08-A09) e loro pertinenze	2,20 PER MILLE	<p>A) € 30,00 per ciascun figlio:</p> <ul style="list-style-type: none">- residente anagraficamente nell'unità immobiliare

		<p>adibita ad abitazione principale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - di età non superiore a 30 anni; - con reddito non superiore ad € 8.000,00 lordi. <p>La detrazione si applica, esclusivamente, ai soggetti passivi d'imposta con almeno tre figli in possesso dei requisiti sopra evidenziati.</p>
<p>Immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza.</p>	0,00 PER MILLE	
<p>Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato.</p>	0,00 PER MILLE	
<p>Immobili locati (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione.</p>	0,00 PER MILLE	
<p>Unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato tacito) che la utilizzino quale abitazione principale da</p>	0,00 PER MILLE	

almeno anni tre.		
Aree edificabili	0,00 PER MILLE	
Terreni agricoli	Esclusi art. 1 comma 669 legge n. 147/2013 così come sostituito dall'art. 2 lettera f) decreto legge 6 marzo 2014, n. 16	
Fabbricati rurali strumentali	0,00 PER MILLE	
Immobili appartenenti alle categorie catastali A10- C01- C03- D ad esclusione della categoria catastale D5	1,00 PER MILLE	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	2,50 PER MILLE	
Immobili appartenenti alle categorie catastali C04- C05 e D05	0,00 PER MILLE	
Abitazioni diverse dalle precedenti fattispecie, immobili di categoria catastale C02, C06, C07, diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale, fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	0,00 PER MILLE	
LA PERCENTUALE DEL TRIBUTO COMPLESSIVO DOVUTO A CARICO DELL'OCCUPANTE E' PARI AL 10%		